

**Problematica circa le chiamate effettuate a mezzo di utenze telefoniche assegnate all'Ufficio
(Delibera del 29 aprile 1998)**

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 29 aprile 1998, ha adottato la seguente delibera:

"I - Con nota del 24 novembre 1997, trasmessa il 24 dicembre 1997 dalla Procura Generale della Repubblica di Brescia, i dott. Rossana Penna, Anna Ponsoero, Giovanni Panzeri ed Alberto Galanti, magistrati in servizio presso la Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Bergamo, espongono che il giorno 12 novembre avevano rinvenuto sulle rispettive scrivanie, depositati in loro assenza e non inseriti in busta chiusa, i tabulati relativi al traffico telefonico in uscita dai loro telefoni d'ufficio, recanti l'indicazione, per ciascuna telefonata, del numero selezionato, della destinazione, della durata, del numero degli scatti addebitati e del relativo costo; chiedevano quindi di conoscere se, anche alla luce della recente normativa in materia di tutela della «*privacy*» e degli importi assolutamente irrisori addebitati, le modalità con cui era stato eseguito il controllo possano considerarsi legittime, tenuto conto che la verifica potrebbe essere effettuata anche senza il trattamento e la diffusione di dati riservati, non solo personali ma anche, in ipotesi, attinenti ad indagini in corso e quindi coperti da segreto d'ufficio.

Con nota del 15 dicembre 1997, il dott. Giuseppe Ugo Tiani, Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Bergamo precisava che *a*) il controllo è imposto dalla circolare 13 marzo 1996 n.6/96 (G.U.2 maggio 1996 n.101) del Ministro della Funzione Pubblica, recante la disciplina dei «*Sistemi telefonici dello Stato e degli enti pubblici*», *b*) a tal fine, è prevista la periodica trasmissione dell'estratto delle comunicazioni telefoniche urbane ed interurbane al responsabile dell'ufficio, *c*) in qualità di dirigente dell'Ufficio, egli è responsabile del traffico telefonico ed ha il dovere di assicurare che lo stesso sia svolto conformemente alle esigenze di servizio, *d*) il controllo è stato attuato, durante la sua assenza per ferie, dalla Commissione per la manutenzione degli uffici giudiziari, che lo ha informato, *e*) il Comune di Bergamo gli ha richiesto, in qualità di responsabile dell'Ufficio, la sottoscrizione di un modulo, dal quale risulti che il telefono è stato utilizzato esclusivamente per ragioni d'ufficio, ed il rimborso del costo delle telefonate effettuate per motivi personali, *f*) la collocazione dei telefoni, dovuta ad esigenze di rapidità nell'uso, non ne esclude un'impropria utilizzazione, *g*) il necessario rispetto per le persone ha suggerito di non introdurre alcuna distinzione tra gli addetti all'Ufficio, inducendolo altresì a disporre che, prima della effettuazione di ogni controllo, fosse consegnata a tutti gli assegnatari di utenze (compresi i magistrati) una copia del tabulato mensile, *h*) non sono state disposte forme particolari di comunicazione, poichè ciascun componente dello ufficio cui siano affidate determinate incombenze ha un dovere di riservatezza, *i*) non sono state segnalate telefonate effettuate per motivi diversi da quelli d'ufficio, e comunque egli non è mai stato informato di versamenti in denaro per telefonate personali, *l*) finora egli non ha esercitato alcun controllo, confidando nella correttezza del comportamento degli assegnatari delle utenze, e ritenendo che certamente gli stessi avrebbero segnalato, ai fini del rimborso, telefonate eventualmente effettuate per motivi personali, *m*) in difetto di segnalazione, ha presunto che non fosse stata effettuata alcuna telefonata personale, *n*) a tal fine, ha chiarito

informalmente che dovevano considerarsi personali le telefonate effettuate per motivi associativi o per informazioni attinenti a posizioni personali non costitutive del lavoro d'ufficio, quelle ad uffici o persone lontane dalla sede e dal distretto, occasionate da ragioni d'ufficio ma relative ad eventuale aggiornamento culturale, quelle per scambio di opinioni, al di fuori dei rapporti di cui allo art.371 c.p.p.

Tanto premesso, e rilevato che i fatti esposti dai Sostituti attengono al funzionamento del servizio di segreteria, non essendo stato prospettato alcun ordine del capo dell'ufficio in ordine alle modalità di comunicazione, il Procuratore della Repubblica ha chiesto a sua volta di conoscere:

- 1) se il C.S.M. possa essere interpellato in ordine ad un asserito
- 2) se le modalità di lavoro dei magistrati consentano la deroga ad
- 3) se i magistrati debbano informare di tale deroga, e se la stessa debba o meno essere seguita dal pagamento quando l'Ente che provvede al pagamento chieda espressamente il rimborso e chieda espressamente al capo dell'ufficio di dichiarare quali telefonate siano state effettuate per motivi personali;
- 4) se sia consentito il controllo dei tabulati da parte del capo dell'ufficio (direttamente o a mezzo di un suo delegato);
- 5) se sia consentita ai magistrati ed al personale assegnatario di utenze telefoniche d'ufficio l'effettuazione di telefonate personali senza successiva segnalazione al capo dell'ufficio, e senza il conseguente rimborso al Comune, che abbia fatto richiesta della segnalazione;
- 6) se siano consentite e siano da considerarsi o meno personali le telefonate effettuate per motivi associativi, per questioni personali connesse all'ufficio (progressione in carriera, assegnazione di posti, etc.), nonché quelle effettuate per scambi di opinioni tra colleghi, ove di tali colloqui non sia informato il Procuratore e non ne rimanga traccia nei fascicoli d'ufficio;
- 7) se sia consentito superare a mezzo di comunicazioni telefoniche la norma che, per consentire al capo dell'ufficio le doverose osservazioni scritte e la doverosa selezione di pertinenza, vieta comunicazioni agli organi superiori che non passino attraverso il capo dell'ufficio;
- 8) se sia conforme allo spirito di collaborazione ed alla necessaria armonia di ogni ufficio una preventiva consultazione del capo dell'ufficio in ordine alla ragione di eventuali inconvenienti.

In attesa della risposta, con circolare del 15 dicembre 1997 n.2/10, il Procuratore della Repubblica ha disposto che i tabulati vengano consegnati nelle mani del responsabile di ciascuna utenza telefonica presente in ufficio, in busta chiusa e con foglio di consegna da sottoscrivere per ricevuta, e che il responsabile segnali eventuali telefonate personali, per evitare controlli sui numeri chiamati e consentire la segnalazione al Comune degli importi da rimborsare; decorsi dieci giorni dalla consegna, potranno essere effettuati i controlli consentiti o imposti a fini amministrativi.

II - Preliminarmente, si osserva che i poteri di direzione, organizzazione e sorveglianza attribuiti al procuratore della Repubblica dall'art.70, 3 comma, R.D.30 gennaio 1941, n. 12 e dall'art.16, 3 comma, R.D. Lgs.31

maggio 1946, n.511 non comportano certo che, come sostiene il dott. Tiani, qualsiasi comunicazione dei sostituti, anche se diretta al C.S.M., debba preventivamente passare *al vaglio del capo dell'ufficio*, per consentirgli una preventiva valutazione della pertinenza di eventuali istanze e la formulazione di proprie osservazioni. Nè le norme richiamate, nè altre disposizioni, impongono d'altronde la trasmissione d'istanze o richieste di pareri *per via gerarchica*, che sembra implicitamente esclusa dalla deliberazione del 10 aprile 1986 ⁽¹⁾, con cui il C.S.M. ha riconosciuto a qualsiasi magistrato - anche onorario - appartenente all'ordine giudiziario la legittimazione a proporre quesiti, senza precisare le modalità di comunicazione.

Quanto alla riconducibilità delle questioni sollevate alla sfera di competenza del C.S.M., quale è stata precisata dallo stesso organo di autogoverno con la citata delibera e con quella del 23 maggio 1990 ⁽²⁾, si rileva che i quesiti posti dai Sostituti interpellanti attengono *all'organizzazione ed al funzionamento* dell'ufficio e dei servizi relativi alla giustizia, senza tuttavia coinvolgere l'interpretazione della legge sostanziale o l'attività processuale in genere, e, pur non avendo direttamente ad oggetto norme di ordinamento giudiziario, ne presuppongono l'applicazione, poichè la soluzione appare suscettibile d'incidere *sul rapporto tra il capo dell'ufficio ed i magistrati* addetti allo stesso.

Si tratta infatti di stabilire se *disposizioni di carattere generale* inerenti al rapporto di pubblico impiego o alla gestione dei servizi attribuiscono al procuratore della Repubblica un controllo sulle telefonate effettuate dai sostituti mediante gli apparecchi installati nell'ufficio, ovvero se tale controllo trovi fondamento nei *poteri di direzione ed organizzazione* previsti dall'ordinamento giudiziario, e quali siano in quest'ultimo caso le *modalità di esercizio* più idonee a salvaguardare l'indipendenza e la sfera personale dei magistrati addetti all'ufficio.

III - Com'è noto, gli artt.1 e 2 L.24 aprile 1941, n.392 pongono a carico dei Comuni nei quali hanno sede gli Uffici giudiziari le spese necessarie per i locali ad uso degli stessi, ivi comprese quelle relative al servizio telefonico, salvo il diritto ad un contributo da parte dello Stato.

Con *circolare del 13 marzo 1996, n.6/96*, il Ministro della Funzione Pubblica, nell'esercizio del potere di pianificazione conferitogli dall'art.27, comma 1, n.9) L. 29 marzo 1983, n.93, ha impartito direttive per l'assegnazione e l'impiego dei sistemi telefonici dello Stato e degli enti pubblici, raccomandando l'adozione di *«tutti gli accorgimenti occorrenti ad evitare un uso indiscriminato ed improprio di tali mezzi, che caricano lo Stato di gravosi ed ingiustificati oneri»*; a tal fine, ha stabilito che *«i dirigenti di ciascun ufficio sono responsabili dell'andamento del traffico telefonico della struttura cui sono preposti, assicurando che lo stesso sia svolto nell'interesse del servizio»*, ed ha dichiarato indispensabile che *«le assegnazioni di numeri diretti siano limitate di norma ai dirigenti»*, consentendone l'attribuzione ai funzionari non aventi qualifica dirigenziale solo previa autorizzazione dei direttori generali, su proposta del dirigente responsabile dell'ufficio, nonchè in altri casi, tra i quali gli *«uffici con particolari esigenze»*.

1
in Not.1986, n.18.

²in Not.1990, n.5.

Tali criteri erano destinati ad essere recepiti entro trenta giorni dai singoli Dicasteri e dagli enti pubblici sottoposti a vigilanza ministeriale con propri atti, mentre per i Comuni e gli altri enti pubblici territoriali, dotati di autonomia amministrativa, era prevista la trasmissione della circolare soltanto «*come possibile contributo alle loro determinazioni nella materia*», che potrebbero, quindi, risultare *totalmente o parzialmente difformi* dall'indirizzo governativo fino al loro recepimento con atto proprio degli organi deliberanti di tali enti, pertanto, le direttive impartite dal Ministro non possono considerarsi direttamente ed integralmente operanti per le amministrazioni locali.

La situazione non è mutata a seguito dell'emanazione della *direttiva 11 aprile 1997*, avente ad oggetto i «*sistemi di telefonia delle pubbliche amministrazioni*», la quale prevede la «*individuazione presso ogni amministrazione delle posizioni funzionali degli utenti con differenziazione delle abilitazioni ai vari servizi telefonici*» (art.2, comma 1), «*l'abbattimento del numero delle linee dirette esistenti e la contemporanea attivazione della possibilità di effettuare controlli sia sulle autorizzazioni ai servizi che sui flussi di traffico*» (art.3, comma 5), e l'individuazione all'interno di ogni singola amministrazione di «*un responsabile dei sistemi di telefonia il quale, dotato delle necessarie competenze tecniche ed amministrative, curerà gli aspetti della sicurezza e della riservatezza delle comunicazioni, [...] e verificherà, inoltre, l'economica gestione dei servizi telefonici*» (art.7, comma 1): anche questa normativa è infatti destinata ad essere recepita entro trenta giorni da parte dei singoli Dicasteri e ad essere trasmessa alle Regioni ed agli enti locali territoriali «*come possibile contributo alle loro determinazioni in materia, salvi comunque i principi di autonomia amministrativa loro spettanti*» (art.8).

IV - In questo contesto generale di condivisa *necessità di evitare sprechi o abusi*, in funzione delle esigenze largamente avvertite di contenimento della spesa pubblica una verifica sull'utilizzazione delle utenze telefoniche negli uffici giudiziari trova fondamento nelle *disposizioni generali* che disciplinano il pubblico impiego, le quali escludono che i pubblici dipendenti, ivi compresi i magistrati, siano legittimati a servirsi delle linee assegnate all'ufficio per l'effettuazione di telefonate personali.

Si tratta di una condotta che, integrando un'utilizzazione dell'ufficio per scopi personali, costituisce *violazione del dovere di fedeltà* imposto ai pubblici dipendenti dall'art.81 D.P.R.10 gennaio 1957, n.3 ⁽³⁾, e comportando per l'Amministrazione un aggravio di spese a vantaggio esclusivo dell'agente, è fonte di *responsabilità sia penale* ⁽⁴⁾ *che contabile* ⁽⁵⁾; tale principio, pur non essendo espressamente ribadito nella

³cfr. P. VIRGA, Il pubblico impiego, Milano 1991, p.191.

⁴cfr. Cass. pen., sez. VI, 28 gennaio 1996, in Giust. pen.1997, II, 9, secondo cui realizza il reato di peculato d'uso ex art.314, comma 2 c.p. il comportamento del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che utilizzi il telefono dell'ufficio affidato alla sua disponibilità per uso personale; Cass. pen., sez. I, 10 aprile 1979, in Giust. pen.1979, II, 683, che ha ritenuto configurabile il delitto di peculato nel fatto di un sindaco che aveva effettuato comunicazioni telefoniche private ponendo a carico del comune le relative spese.

⁵cfr. Corte Conti, sez. II, 18 novembre 1993, n.284, in Riv. giur. scuola 1994, 619, secondo cui l'assoluzione in sede penale di un impiegato dal reato di peculato per amnistia non preclude al giudice contabile il potere di condannare al risarcimento del danno erariale, subito dall'amministrazione, l'impiegato stesso che abbia usato il telefono dell'ufficio per comunicazioni private.

circolare ministeriale, costituisce il fondamento dell'intera disciplina dalla stessa dettata, e si desume inequivocabilmente dalla lettura della disposizione in cui si dichiara «*indispensabile che le sedi delle amministrazioni pubbliche siano dotate di telefoni pubblici in numero sufficiente per venire incontro alle esigenze private del personale*».

V - L'esercizio dell'attività giudiziaria, peraltro, comportando la necessità di *continui e rapidi contatti con l'esterno*, nonché di comunicazioni con soggetti pubblici o privati situati anche al di fuori del distretto telefonico o del territorio del Comune in cui ha sede l'ufficio, fa emergere quelle *particolari esigenze* che, secondo la stessa circolare ministeriale, giustificano l'assegnazione di linee telefoniche dirette; tali esigenze si evidenziano soprattutto per gli uffici requirenti, la cui attività d'indagine mal si presta a subire le restrizioni derivanti dagli *accorgimenti tecnici* previsti dalla circolare per limitare le possibilità d'uso delle linee telefoniche (riduzione del livello di abilitazione degli apparecchi alle conversazioni interne, urbane, distrettuali, interurbane o internazionali; contabilizzazione automatica in centrale delle chiamate; inserimento di blocchi meccanici o elettronici).

L'ammissibilità di un controllo in ordine all'impiego dei sistemi telefonici incontra d'altronde un duplice limite nell'*autonomia* dell'ufficio giudiziario rispetto all'amministrazione tenuta a provvedere alle relative spese, e nella *indipendenza* dei magistrati rispetto al capo dell'ufficio.

La pretesa del Comune di verificare il motivo delle telefonate effettuate tramite le linee assegnate all'ufficio, risolvendosi in un controllo in ordine al contenuto delle stesse, comporterebbe infatti una *grave interferenza* nello esercizio della funzione giurisdizionale, traducendosi oltretutto in una *violazione della segretezza* delle indagini e, più in generale, del segreto d'ufficio.

Risulta peraltro evidente come il controllo in questione non possa essere esercitato direttamente dall'Amministrazione comunale, ma debba essere necessariamente affidato al Capo dell'ufficio giudiziario al quale sono demandate l'organizzazione dell'attività e la sorveglianza sull'andamento dei servizi (artt. 38 e 70 R.D. n. 12/1941), nonché l'amministrazione delle spese di ufficio (art. 143 R.D. 14 dicembre 1865, n. 2641).

Sotto il profilo interno all'ordine giudiziario, invece, non possono sottovalutarsi i rischi connessi ad un controllo del dirigente che, soprattutto per quanto attiene agli uffici requirenti, potrebbe trasformarsi in un sindacato di merito in ordine ai *singoli atti* compiuti dai magistrati addetti all'ufficio, travalicando i poteri attraverso i quali si organizza l'attività giudiziaria e si dirigono le indagini, e trasformandosi quindi in uno *strumento di intervento nella conduzione di singoli procedimenti*. In materia, infatti, il C.S.M. ha costantemente ribadito che soprattutto l'avvento del nuovo codice di procedura penale ha segnato l'abbandono di ogni incidenza gerarchica negli uffici del Pubblico Ministero, nel senso che il titolare dell'ufficio vanta un potere sovraordinato nei confronti dei sostituti unicamente in conseguenza del *potere di organizzazione e di direzione* che gli compete, il quale si esprime esclusivamente per *linee d'azione generali*, e non per interventi sul caso specifico ⁽⁶⁾.

VI - A ciò si aggiunga la difficoltà spesso ineliminabile di tracciare, nell'esame dei motivi che giustificano una telefonata, *una precisa linea di demarcazione* tra le ragioni d'ufficio e quelle meramente personali: se

⁶cfr. risoluzioni del C.S.M. del 3 giugno 1992, 14 aprile 1993, 12 luglio 1994.

risulta infatti evidente, a titolo di esempio, che costituisce una chiamata di servizio quella effettuata dal magistrato per comunicare con la polizia giudiziaria onde impartire disposizioni in ordine ad indagini in corso potrebbe non essere tale una coda della conversazione dedicata a considerazioni di natura personale.

Può peraltro affermarsi che la natura privata della conversazione risulta cedente quando sia compresente un contenuto di interesse pubblico. Si pensi, ad esempio, alla *richiesta d'informazioni* rivolta al C.S.M. per accertare lo stato della pratica relativa al trasferimento di un magistrato, la quale non riguarda soltanto il diretto interessato, ma anche l'Ufficio al quale è addetto, nell'ambito delle esigenze di programmazione dell'attività e di gestione del personale; lo stesso *scambio di opinioni* tra magistrati appartenenti ad Uffici diversi non può considerarsi *a priori* estraneo al servizio, soprattutto quando si riferisce a questioni attinenti a procedimenti in corso di trattazione, poichè rappresenta un'utile attività di consultazione reciproca che, oltre ad arricchire il bagaglio culturale dei magistrati, contribuisce all'efficienza ed all'efficacia della funzione giurisdizionale; parimenti attinente al servizio deve essere considerata l'assunzione d'informazioni in ordine alle *attività formative* organizzate dal C.S.M., posto che l'aggiornamento professionale è compreso tra i doveri d'ufficio ed è direttamente strumentale all'esercizio delle funzioni; ed uguale valenza deve riconoscersi ai contatti relativi ad attività formative organizzate da *altri soggetti*, anche se si tratti di enti privati e la materia trattata esuli da quelle più o meno direttamente attinenti all'attività svolta.

La stessa *identificazione del destinatario* non appare determinante ai fini dell'individuazione del motivo della telefonata, poichè nella maggior parte dei casi, come dimostrano gli esempi menzionati, ciò che conta è il contenuto stesso della comunicazione.

Tali considerazioni rendono evidente il carattere eccessivamente restrittivo dell'orientamento adottato dal Procuratore della Repubblica interpellante, il quale, richiamandosi ai principi della *circolare ministeriale 3 dicembre 1997, n.37555 prot.*, in materia di utilizzazione delle autovetture di servizio, si è ispirato a criteri assai difficilmente applicabili ad un'attività multiforme e polivalente quale è la comunicazione.

VII - Su questi presupposti va sottolineata la difficoltà d'individuare modalità di esercizio del controllo idonee a contemperare le esigenze di correttezza nell'impiego delle attrezzature e di contenimento delle spese d'ufficio con l'autonomia e l'indipendenza della funzione giurisdizionale e la pluralità dei suoi percorsi attuativi specialmente quando entri in gioco la libertà di comunicazione.

Le considerazioni appena svolte rendono infatti evidente l'impraticabilità della soluzione adottata dal Procuratore della Repubblica interpellante in applicazione dei criteri dettati dalla circolare ministeriale: la *verifica periodica dell'estratto delle chiamate urbane ed interurbane* (recante l'indicazione dell'orario, del numero chiamato, della durata della conversazione e del numero di scatti registrati, nonchè dell'importo addebitato) consente di raccogliere dati *scarsamente utili* ai fini dell'individuazione del motivo della telefonata, presentando nel contempo il rischio di tradursi in un *pressante controllo* sull'esercizio della funzione giurisdizionale.

Allo stato, non sembra sussistere altra scelta che fare affidamento nella *leale collaborazione* dei magistrati addetti all'ufficio e nel controllo del *volume complessivo del traffico telefonico* da parte del dirigente: tale collaborazione potrebbe manifestarsi mediante l'apposizione di un visto sulle bollette relative alle utenze assegnate ai magistrati, con il quale questi ultimi assumeranno la responsabilità del relativo

importo ed indicheranno le eventuali telefonate da ritenersi strettamente personali che per giustificate ragioni avranno effettuato con riserva di rimborso. Qualora, all'esito della verifica dell'importo, il dirigente riscontri evidenti anomalie rispetto al normale traffico telefonico dell'ufficio, potrà rivolgere all'interessato una *richiesta di chiarimenti* cui seguirà eventualmente una verifica congiunta dell'estratto relativo all'utenza.

VIII - Questa forma di controllo sul volume complessivo del traffico appare perfettamente compatibile con il *segreto d'ufficio*, poichè la trasmissione della bolletta, che reca unicamente l'indicazione del numero degli scatti registrati sull'utenza telefonica e l'importo addebitato, non comporta alcuna divulgazione di notizie coperte da segreto istruttorio, soprattutto qualora, come accade normalmente, venga effettuata *direttamente* dall'ente gestore del servizio telefonico all'ufficio giudiziario, senza passare per l'Amministrazione comunale.

Neppure sembra che il controllo in questione contrasti con la *tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali*, imposta dalla L.31 dicembre 1996, n.675, la quale, nell'imporre rigorosi limiti alla comunicazione ed alla diffusione di dati personali (art.21), ha cura di precisare (art.1) che per «comunicazione» deve intendersi il dare conoscenza di tali dati a soggetti diversi dall'«interessato» (lett. g), vale a dire dalla persona fisica, giuridica, dall'ente o dall'associazione cui si riferiscono i dati personali (lett. f): poichè le utenze telefoniche assegnate agli uffici giudiziari non sono di pertinenza del personale ivi addetto, ed i dati ad esse relativi non si riferiscono alle *persone fisiche* che vi prestano servizio, ma all'ufficio stesso, l'invio della bolletta non costituisce una violazione dell'art. 21 cit., non potendo considerarsi effettuato ad un soggetto diverso dall'interessato.

IX - Alla stregua delle considerazioni che precedono, ai quesiti proposti dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Bergamo e dai Sostituti Procuratori della Repubblica presso la medesima Pretura relativamente all'ammissibilità ed ai limiti di un sindacato del Capo dell'Ufficio in ordine ai motivi ed al contenuto delle chiamate effettuate a mezzo delle utenze telefoniche assegnate all'ufficio, può darsi la risposta che segue:

- 1) la circolare del 13 marzo 1996, n.6/96 e la direttiva 11 aprile 1997, con cui il Ministro della Funzione Pubblica ha impartito direttive per l'assegnazione e l'impiego dei sistemi telefonici dello Stato e degli enti pubblici, non sono operative nell'ambito dell'Amministrazione giudiziaria;
- 2) nondimeno, considerato che l'art.1 L.24 aprile 1941, n. 392 pone a carico dei Comuni nei quali hanno sede gli Uffici giudiziari le spese necessarie per i locali ad uso degli stessi, ivi comprese quelle relative al servizio telefonico, e che il personale addetto agli uffici pubblici non è legittimato ad avvalersi di tale servizio per comunicazioni private, deve considerarsi legittima una verifica in ordine all'impiego delle utenze telefoniche;
- 3) l'unica forma di controllo concretamente praticabile consiste nella verifica del dirigente in ordine al volume complessivo del traffico telefonico, seguita dalla richiesta di chiarimenti nel caso di eventuali anomalie, rispetto al normale traffico telefonico dell'ufficio, nonchè, se necessaria, dalla verifica in contraddittorio dell'estratto;
- 4) va escluso invece per le ragioni dette un sistematico controllo in ordine alla destinazione delle singole chiamate o al contenuto delle stesse.

Per i motivi sopra esposti e visto il parere dell'ufficio studi n. 130/98

delibera

di rispondere ai quesiti come in premessa".